

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 941-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SALARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1964 (V. Stampato n. 1729)

d'iniziativa dei deputati ZANIBELLI, BALLARDINI, ORLANDI e MONTANTI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1964*

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1965

Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trae origine principalmente dalle seguenti considerazioni.

Il cinema va sempre più considerato come fonte culturale e ricreativa che interessa la grande massa della popolazione.

A tale scopo è sufficiente ricordare che l'83 per cento dei cinema praticano prezzi non superiori a 200 lire, ponendosi così al livello dei veicoli culturali più popolari, quali libri di edizioni economiche, riviste e giornali.

Il settore cinematografico si trova in una situazione di crisi.

Dal 1955 al 1963 si è dovuto constatare un salto di 122 milioni di biglietti venduti in meno, una diminuita incidenza della spesa per il cinematografo sul reddito nazionale lordo dallo 0,90 per cento allo 0,52 per cento, una diminuita incidenza sui consumi privati dall'1,26 per cento allo 0,80 per cento.

Le frequenze medie per giornata di spettacolo sono scese da 438 nel 1950, a 407 nel 1955 e a 342 nel 1963.

Tale fenomeno, spiegabile in parte con l'espandersi della televisione e della motorizzazione, è comune a tutti i Paesi progrediti, per cui alcuni di questi (come l'Inghilterra) hanno abolito l'imposta sullo spettacolo, altri (come la Germania e gli Stati Uniti) l'hanno ridotta ai minimi termini.

Vi sono poi da tener presenti ragioni di perequazione tributaria.

Il cittadino che si reca agli sportelli di un cinema trova un cartellino affisso sopra agli stessi in cui sono trascritti i singoli elementi che compongono il prezzo globale del biglietto stesso.

Da tale esame risulta che su lire 100, su 150, su 300 e su 400 il fisco preleva rispettivamente lire 22, 35, 46 e 50.

Ora è facile osservare che nessun altro settore economico è sottoposto ad un trattamento così rigoroso.

E ciò con tanta maggiore sproporzione quando si tenga conto che in questo campo l'Erario seguita a percepire anche l'IGE oltre

che, naturalmente, sul fatturato anche sul biglietto nella misura media del 6 per cento, mentre nel campo dei servizi tale prelievo è stato abolito con le leggi 16 dicembre 1959, n. 1070 e 5 marzo 1963, n. 270.

Già con legge 20 dicembre 1959, n. 1102, si cercò di mitigare tale situazione e durante la discussione della stessa la Commissione finanze e tesoro della Camera votò un ordine del giorno con cui si invitava il Governo a studiare e predisporre nuove riduzioni delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici in modo da allineare questa imposizione alla misura percentuale applicata nei principali paesi esteri produttori cinematografici.

Le benefiche conseguenze apportate da tale legge furono però di breve durata.

Il meccanismo del sistema è infatti che ad ogni aumento del costo del biglietto (a causa dei fluttuanti valori monetari e dell'ascesa dei costi di produzione dello spettacolo) si accompagna il conseguente aumento progressivo (e quindi più che proporzionale) del tributo ed un prelievo fiscale quindi sempre maggiore.

È solo a tali più evidenti asperità che questo disegno di legge vuol provvedere, rimanendo impregiudicati gli altri aspetti del problema (armonizzazione del sistema a quelli dei Paesi della CEE, eccetera).

La vostra 5^a Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge con la sola astensione dei senatori del PCI, i quali — oltre a rilievi di ordine formale relativi all'astruità delle formule, ritenute incomprensibili per la quasi totalità dei cittadini — hanno espresso preoccupazioni per l'incidenza che il provvedimento andrà ad avere sulle già abbastanza dissestate finanze comunali.

A tali osservazioni si è però obiettato che tutto il sistema impositivo è necessariamente fondato su delle formule che vengono però poi concretate in cifre da tutti intelligibili e che l'esperienza ha dimostrato destituiti di fondamento i presunti pericoli per le finanze comunali cui la legge 20 dicembre 1959, n. 1102, devolve il 75 per cento dei

tributi erariali sui pubblici spettacoli, giochi, trattenimenti di ogni genere e sulle scommesse.

A parte infatti evidenti questioni di principio (estraneità dell'imposta di scopo al nostro sistema fiscale, inesistenza di un obbligo di copertura del minor introito) è da ricordare che il minor costo dello spetta-

colo ne farà aumentare la richiesta e parallelamente anche l'ammontare degli incassi e quindi degli introiti fiscali.

Per le suesposte considerazioni si confida che il presente disegno di legge verrà approvato dall'Assemblea.

SALARI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, di cui alla tabella C, n. 1, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, modi-

$$\begin{aligned}
 y &= 0,24 \quad x - 11,80, \text{ per i prezzi netti da L. } 71 \text{ a L. } 120 \\
 y &= 0,20 \quad x - 7 \quad \text{ per i prezzi netti da L. } 121 \text{ a L. } 160 \\
 y &= 0,125 \quad x + 5 \quad \text{ per i prezzi netti da L. } 161 \text{ a L. } 200 \\
 y &= 0,04 \quad x + 22 \quad \text{ per i prezzi netti da L. } 201 \text{ a L. } 450 \\
 y &= 0,01 \quad x + 35,50, \text{ per i prezzi netti da L. } 451 \text{ a L. } 950
 \end{aligned}$$

ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto.

Art. 2.

I diritti erariali sugli spettacoli cinematografici con avanspettacolo, di cui alla tabella C, n. 2, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificata dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, si applicano

$$\begin{aligned}
 y &= 0,15 \quad x - 5,50 \text{ per i prezzi netti da L. } 71 \text{ a L. } 120 \\
 y &= 0,145 \quad x - 4,90 \text{ per i prezzi netti da L. } 121 \text{ a L. } 160 \\
 y &= 0,105 \quad x + 1,50 \text{ per i prezzi netti da L. } 161 \text{ a L. } 200 \\
 y &= 0,04 \quad x + 14,50 \text{ per i prezzi netti da L. } 201 \text{ a L. } 450 \\
 y &= 0,01 \quad x + 28,00 \text{ per i prezzi netti da L. } 451 \text{ a L. } 950
 \end{aligned}$$

ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto.

ficata dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, si applicano in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi netti d'importo inferiore a lire 71 e nella misura del 45 per cento per i prezzi netti d'importo superiore a lire 950.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alle seguenti formule:

in base alla aliquota del 5 per cento per i prezzi netti di importo inferiore a lire 71 e nella misura del 37,50 per cento per i prezzi netti di importo superiore a lire 950.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alle seguenti formule:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.